

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A10338 del 16/10/2012

Proposta n. 21144 del 10/10/2012

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Anguillara Sabazia (RM) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di un terreno di demanio collettivo in favore della ditta SETTIMI ANGELO, con contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Anguillara Sabazia (RM) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di un terreno di demanio collettivo in favore della ditta SETTIMI ANGELO, con contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n° 1/2006 – Prot. n° 18288, dell'Agenzia del Territorio;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26/06/2012 concernente: "Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio";

VISTI gli artt. 35, comma 8 e segg. Del D.L. 24 gennaio 2012 convertito con Legge n° 27 del 24 marzo 2012;

DATO ATTO che:

- in data 23/02/2012 e prot. 77388/10/19 è stato depositato, dal perito demaniale Geom. Egidio Santamaria, un progetto di legittimazione dell'occupazione abusiva esistente su un terreno di demanio collettivo appartenente al Comune di Anguillara Sabazia, in favore della ditta SETTIMI ANGELO ;
- In data 10/04/2012 con nota prot. n. 158400 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;

VISTA la nota del Comune di Anguillara Sabazia n. 20281 del 21/08/2012, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 30/08/2012 con prot. n° 372751/10/19 con la quale l'Ente ha trasmesso;

- copia della proposta di legittimazione;
- l'attestazione, a firma del Sindaco di Anguillara Sabazia, dell'avvenuta affissione degli atti istruttori all'Albo Pretorio del Comune dal 07/05/2012 al 06/06/2012;
- la relata di notifica alla ditta interessata;
- le dichiarazioni attestanti che nei termini previsti, avverso il progetto di legittimazione, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
- l'attestazione comunale dell'avvenuto versamento, da parte della ditta, del Capitale di Affrancazione così come stabilito dal p.d. Geom Egidio Santamaria;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a) L'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- b) Sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) L'occupazione non interrompe la continuità del demanio;.

- d) La ditta ha provveduto al pagamento dei canoni annui dovuti in qualità di occupatore di un terreno di demanio collettivo;
- e) Secondo il P.R.G. adottato dal Comune di Anguillara Sabazia ed approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. 3475 del 26/07/1978, i terreni ricadono in zona "E1-Agricola";

CONSIDERATO che, di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per concedere la legittimazione dell'occupazione illegittima a favore della ditta in oggetto, come in precedenza descritta con la contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico dell'occupatore;

D E T E R M I N A

di legittimare l'occupazione abusiva di un terreno di demanio civico appartenente al Comune di Anguillara Sabazia e sito nel territorio comunale, di cui al progetto redatto dal perito demaniale Geom. Egidio Santamaria, a favore della ditta di seguito individuata:

Ditta	Dati Catastali		Superf. Ha	Canone Annuo €	Capitale di Affrancazione €
	Fg.	Par.la			
SETTIMI ANGELO , n. a Anguillara Sabazia il 23/02/1942 c.f. STT NGL 42B23 A297F	4	141 144	0.12.51 0.47.25	177,72	3.554,48
Totale			0.59.76	177,72	3.554,48

mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di €177,72 (centosettantasette/72) che viene contestualmente affrancato, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928 n. 332, a favore della ditta in oggetto, con l'avvenuto pagamento del corrispondente Capitale di Affrancazione, pari ad € 3.554,48 (tremilacinquecentocinquantaquattro/48), a favore del Comune di Anguillara Sabazia.

Conseguentemente viene legittimato il possesso di una porzione di terreno di demanio civico del Comune di Anguillara Sabazia per una superficie complessiva di Ha 0.59.76 ed i terreni oggetto della presente legittimazione diventano di esclusiva proprietà della ditta legittimata, sopra indicata, liberi da qualsiasi diritto di uso civico e livello.

Il Capitale di Affrancazione versato dalla ditta dovrà essere depositato presso la tesoreria dell'Ente in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927 ovvero dall'art. 8 bis della L.R. 1/1986, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e del Comune di Anguillara Sabazia quale soggetto titolare dei diritti civici, il quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro e di altre imposte.

Le spese istruttorie e peritali vanno ripartite e poste a carico dell'occupatore.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

